Legge regionale 25 febbraio 2016 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

Art. 14

(Dotazione finanziaria dell'Ente)

1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'Ente:

a) la quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di stabilità regionale;

b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

b bis) i proventi che l'Ente può stabilire, con determinazione del Direttore generale, a titolo di contribuzione per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;

c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'Ente;

e) i finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;

f) le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati;

g) i proventi da attività in favore di terzi quali corrispettivi, vendita pubblicazioni, corsi;

h) il ricavato da biglietti di ingresso;

i) le sponsorizzazioni per manifestazioni.

(1)

Note:
1 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 35, lettera c), L. R. 13/2023